

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 E DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL DPR 27.6.92 N. 352.

ART. 1 (Fonti e finalità)

1) Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 24 della Legge 241/90 e degli artt. N. 7 e 8 del DPR 27.06.1992 n. 352, i casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dell' Automobile Club Pordenone.

ART. 2 (Documenti esclusi dal diritto di accesso)

1) L'Automobile Club Pordenone garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

2) Sono sottratte al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o ha esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

- a) documentazione riguardante i progetti di opere o di lavori presentati dai partecipanti ad un appalto – concorso indetto dall'Ente;
- b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'Ente ai fini dell'espletamento delle propria attività amministrativa;
- c) la documentazione riguardante i pagamenti delle tasse automobilistiche effettuati da soggetti diversi dal richiedente.

ART. 3 (Differimento del diritto di accesso)

1) Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio della attività amministrativa, è facoltà dell' Automobile Club Pordenone, differire l'accesso delle seguenti categorie di documenti amministrativi:

- a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente fino alla conclusione dei concorsi stessi;
- b) offerte presentate da imprese, aziende e società acquisite dall'ente nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi fino alla conclusione delle procedure stesse.

**MISURE ORGANIZZATIVE
DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, 241.
E DELL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO
1992, N. 352.**

**ART. 1
(Fonti e finalità)**

Il presente provvedimento disciplina, in attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**ART. 2
(Rinvio)**

Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative previste dagli articoli seguenti, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

**ART. 3
(Modalità di compilazione delle richieste di accesso formale)**

Allo scopo di agevolare la presentazione delle richieste di accesso formale ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992m n. 352, è messo a disposizione degli interessati, presso gli uffici dell'Automobile Club Pordenone, un modulo prestampato, predisposto in conformità all'allegato schema esemplificativo.

**ART. 4
(Corrispettivi dovuti per l'estrazione di copie)**

- 1) L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.
- 2) Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di Lire 1.000 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'ente. Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del Presidente dell'ente.
- 3) Il rilascio di copie autenticate dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni, è subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile Club Pordenone delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'ente a spese e cura dei richiedenti.